II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1989

su un primo programma di azione pluriennale (1988-1993) di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla biotecnologia-ECLAIR (European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research)

(89/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che l'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE, il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (4) concernente le attività da realizzare per assicuare in particolare lo sfruttamento e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche;

considerando che la detta decisione stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria deve rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma d'azione « ECLAIR » (European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research) oggetto della presente decisione contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che le specializzazioni e le capacità attinenti allo sviluppo agroindustriale sono numerose e che le capacità europee più competitive a livello internazionale sono disperse in diversi Stati membri; che la collaborazione ad un programma comunitario apporterà un utile reciproco;

considerando che le attività intraprese nel quadro del programma devono essere accompagnate da un'analisi continua dei costi e degli utili connessi, per evitare che essi generino nuove industrie che potrebbero sopravvivere esclusivamente in base a vendite permanentemente sovvenzionate di prodotti agricoli o surplus agricoli;

considerando che queste attività dovrebbero rappresentare il logico complemento dei programmi di ricerca della Comunità nei campi della biotecnologia e dell'agricoltura, favorendo l'applicazione dei risultati agli obiettivi sociali ed economici della Comunità;

(1) GU n. C 62 del 5. 3. 1988, pag 7 e GU n. C 294 del 18. 11. 1988, pag. 7.
(2) Parere pubblicato nella GU n. C 261 del 10. 10. 1988, pag. 71 e decisione del 18 gennaio 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 15.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

considerando che il Parlamento europeo ha richiesto che venisse eseguito uno studio sulle conseguenze strutturali e sociali della promozione delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica; che, fra l'altro, esso ha puntualizzato i rischi impliciti nell'utilizzazione, e in particolare nella diffusione, di organismi ottenuti con i metodi dell'ingegneria genetica; che il programma pluriennale riveduto di ricerca della Comunità nel settore della biotecnologia adottato il 29 giugno 1988 (1) sta portando avanti la ricerca in relazione a tali rischi;

considerando che le attività di sviluppo all'interfaccia agricoltura/industria contribuirebbero a risolvere alcuni dei problemi cui è attualmente confrontata l'agricoltura comunitaria;

considerando che le principali e più urgenti esigenze da soddisfare riguardano lo sviluppo di tipi di produzioni agricole adatte ad usi industriali, di tecnologie di trasformazione e di imput industriali in agricoltura, come pesticidi e fertilizzanti meno dannosi per l'ambiente;

considerando che è importante evitare effetti negativi per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni causati dalla concentrazione delle strutture agricole e dalla superspecializzazione;

considerando la necessità di coinvolgere il più possibile le aziende agricole e industriali di piccole e medie dimensioni nel programma di sviluppo tecnologico agroindustriale basato sulla biotecnologia;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1988, un programma di ricerca e sviluppo per lo sviluppo agroindustriale basato sulla biotecnologia, quale precisato nell'allegato I.

Il programma si compone di lavori eseguiti a titolo di ricerca su contratto e di azioni di coordinamento e comprende borse di formazione/mobilità. Possono partecipare imprese industriali e agricole — individualmente o organizzate in cooperative o associazioni —, istituzioni di ricerca, università o combinazioni di esse, stabilite nella Comunità.

(1) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 38.

Articolo 2

1. Nel caso di progetti eseguiti sulla base di contratti a compartecipazione finanziaria, il contributo comunitario di norma non supera il 50 % della spesa complessiva e la parte restante viene fornita dai partner, prevalentemente da fondi industriali o agricoli.

Come alternativa, per i progetti eseguiti dalle università e dagli istituti di ricerca, la Comunità può sostenere fino al 100 % dei costi supplementari.

2. Le proposte di progetti vengono presentate a seguito di un bando di gara e di norma devono prevedere la partecipazione di almeno due partner indipendenti che non siano stabiliti nello stesso Stato membro. Di norma, gli istituti di ricerca e le università partecipano ad un gruppo con una o più organizzazioni industriali o agricole. Gli istituti di ricerca finanziati principalmente o esclusivamente da organizzazioni industriali sono considerati come partecipanti industriali.

Articolo 3

I fondi stimati necessari per l'esecuzione del programma ammontano a 80 milioni di ECU, compresa la spesa per un organico di 13 persone.

Articolo 4

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo in appresso denominato « comitato », composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 5

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame; se necessario il comitato procede ad una votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale del comitato; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. Nel corso del terzo anno della realizzazione del programma, la Commissione ne intraprende un riesame e trasmette una relazione sui risultati di tale riesame al Parlamento europeo ed al Consiglio, corredata, se necessario, da proposte che mirino a modificare il contenuto e il finanziamento o a prolungare il programma.

2. Dopo il completamento del programma, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati ottenuti. Tale relazione è redatta da esperti indipendenti.

3. Le relazioni sopra menzionate sono redatte in conformità degli obiettivi definiti nell'allegato II e delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

ALLEGATO I

PROGRAMMA

del primo programma di azione pluriennale (1988-1993) di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla biotecnologia-ECLAIR (European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research)

OBIETTIVI

L'obiettivo del programma proposto è quello di promuovere in Europa la fruttuosa applicazione dei recenti sviluppi delle scienze biologiche e della biotecnologia. Ciò sarà realizzato attraverso un programma di ricerca a carattere preconcorrenziale, di progetti di sviluppo tecnico e di attività di coordinamento basate su una stretta collaborazione tra agricoltura e industria e corredato da borse di formazione/mobilità. Il programma contribuisce a medio e lungo termine ad accrescere la competitività dell'Europa nelle attività economiche basate su questi sviluppi ed a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità.

Il programma evita di arrecare danno alla salute pubblica e all'ambiente e di creare problemi per quanto riguarda la protezione ed il rispetto della natura.

La realizzazione del programma mira in particolare agli obiettivi seguenti :

i) ricerca, adattamento e sviluppo di prodotti agricoli destinati a uso industriale, come pura ricerca e valorizzazione di nuovi procedimenti industriali per il trattamento e la trasformazione di materie prime agricole, finalizzati all'ottenimento, in condizioni economiche redditizie, di prodotti industriali rispondenti alle esigenze del mercato ;

ii) ricerca e sviluppo di imput industriali in agricoltura come pesticidi e fertilizzanti, come pure di sistemi di lotta contro le malattie e di controllo delle stesse, meno dannosi o più adatti all'ambiente ; riduzione e eliminazione dei sottoprodotti di lavorazione attraverso il recupero delle risorse e la riduzione dei rifiuti.

CONTENUTO

Il programma si sviluppa attraverso le azioni seguenti :

1. **Sperimentazione e produzione di nuove specie e nuovi organismi**

   Si tratta di sottoporre ad una serie di prove, su scala appropriata e in condizioni diverse, specie od organismi nuovi o modificati (piante, bestiame, altri) per verificare le prestazioni, la resistenza a malattie e parassiti, i requisiti imput e i parametri concernenti l'idoneità alla trasformazione industriale, la nutrizione animale e l'accettabilità di mercato dell'organismo, dei suoi costituenti e dei prodotti derivati, mettendo in particolare l'accento sull'impiego dei nuovi metodi biotecnologici per quanto riguarda l'identificazione, la caratterizzazione, la selezione, la modificazione, la propagazione, la coltivazione o altri aspetti legati allo sviluppo e alla valutazione degli organismi proposti.

2. **Prodotti industriali e servizi**

   Questo settore comporta :

2.1. imput più precisi ed efficaci in agricoltura attraverso lavori di ricerca e sviluppo i quali siano basati sull'impiego delle scienze biologiche e della biotecnologia, mirino a creare prodotti e servizi per l'agricoltura, vantaggiosi in termini di precisione, di efficacia, maggiori prestazioni della pianta o dell'animale, idoneità alla successiva trasformazione in prodotto e/o commercializzazione ed evitino, per quanto possibile, ogni effetto collaterale negativo ;

2.2. processi più precisi ed efficaci di estrazione, trasformazione e produzione attraverso lavori di ricerca e sviluppo sulle tecniche intese ad aumentare l'impiego e il valore del prodotto agricolo mediante processi di estrazione, di trasformazione o di altro tipo, nell'industria o in altra sede che, grazie alla biotecnologia o ad altri mezzi, consentano un impiego ottimale delle caratteristiche intrinseche di questi materiali.

3. **Impostazione integrata**

3.1. Si tratta di valorizzare la raccolta globale, in base a sistemi sperimentali intesi a sviluppare la raccolta dell'intera pianta, la sua conservazione e la sua suddivisione in parti costitutive adatte alle applicazioni successive ; questi sistemi devono avere una scala sufficiente, tale da fornire una base per la valutazione economica e implicare una forte partecipazione degli interessi industriali e agricoli. La priorità sarà assegnata a progetti che utilizzino la nuova biotecnologia.

3.2. Studi e progetti di sviluppo per l'utilizzazione integrata delle nuove tecnologie che mettano l'accento biologiche sfruttamento in comune del progresso nel campo delle conoscenze e delle tecniche biologiche abbinate ai nuovi sistemi agricoli a matrice tecnologica.

ESECUZIONE

I progetti sono eseguiti sulla base di azioni di ricerca e sviluppo a compartecipazione finanziaria e di attività di coordinamento. Sono comprese borse di formazione/mobilità per favorire la messa in comune delle competenze in causa nelle località dove si svolgono i lavori dei progetti e per promuovere un'efficace diffusione delle conoscenze così ottenute. Il programma prevede anche l'organizzazione di riunioni, la consultazione di esperti, studi su argomenti connessi e la diffusione dell'informazione sui progressi e sui risultati dei progetti a tutti i gruppi appropriati.

A ogni proposta dovrà essere allegata una valutazione dell'impatto ambientale, la quale indichi le possibili conseguenze del progetto sull'uomo, la fauna, la flora, i suoli, l'acqua, l'aria come pure sulle interazioni fra questi fattori. Questa valutazione conterrà anche l'impegno a rispettare i vigenti regolamenti nazionali di sicurezza.

I contratti conclusi dalla Commissione devono stabilire i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, nonché le modalità di diffusione, protezione e utilizzazione dei risultati della ricerca.

ALLEGATO II

CRITERI DI VALUTAZIONE

per il primo programma di azione pluriennale (1988-1993) di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla biotecnologia-ECLAIR (European Collaborative Linkage of Agricolture and Industry through Research)

La comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un piano di azione comunitario relativo alla valutazione delle attività di ricerca e sviluppo della Comunità europea nel periodo 1987-1991 stabilisce che gli obiettivi e le tappe di ogni programma di ricerca devono essere fissati in una forma verificabile. Gli obiettivi e le tappe del presente programma sono indicati qui di seguito.

1. L'obiettivo a lungo termine di questo programma è descritto nell'allegato I.

2. L'obiettivo principale a breve termine è che il programma attiri proposte abbinate ad impegni di cofinanziamento da parte dell'industria e/o dell'agricoltura, a favore di progetti di sviluppo su scala corrispondente alle risorse proposte della Comunità. Tale obiettivo dovrebbe essere verificabile nel 1991-1992.

   A tale data, il programma dovrebbe anche aver dimostrato la sua funzione di promozione e di incoraggiamento della collaborazione intersettoriale tra gli Stati membri.

3. I criteri di valutazione degli obiettivi da realizzare nell'arco dei primi tre anni dell'esecuzione del programma sono :

3.1. che siano state effettuate prove su specie nuove o modificate o organismi, in base alle quali si possa ragionevolmente concludere che tali organismi o i processi seguiti per produrli o modificarli costituiscono un reale progresso e possono trovare applicazioni pratiche ;

3.2. che siano state effettuate prove su prodotti nuovi o modificati, tecniche o servizi per impiego in agricoltura ; che siano stati accertati vantaggi in termini di precisione, efficacia o assenza di eventuali effetti collaterali negativi ; che le prove effettuate abbiano fatto sì che questi prodotti, tecniche o servizi abbiano applicazioni pratiche ;

3.3. che delle prove, concernenti una maggiore precisione ed efficacia dei processi di estrazione, di trasformazione e di produzione, grazie all'applicazione di metodi biotecnologici e/o di altro tipo di trattamento di prodotti agricoli, abbiano dimostrato l'utilità di tali processi ;

3.4. che siano definiti, attraverso il programma, accordi fra il settore agrario e le industrie di trasformazione e siano stati creati, modificati o resi disponibili impianti o attrezzature per verificare su una o più produzioni la fattibilità tecnica di raccolta e di utilizzazione dell'intera pianta ; che abbia avuto luogo o sia in corso una definizione delle corrispondenti misure di prestazione per ottimizzare il sistema e poter decidere l'eventuale replica e diffusione di attività analoghe su più vasta scala ;

3.5. che siano stati finanziati e completati studi e si siano sostenuti progetti di sviluppo di quali implichino l'impiego in agricoltura di nuove tecnologie (per esempio : impiego di tecniche sofisticate di rilevamento/misurazione/registrazione, trasformazione dell'informazione, automazione di apparecchiature e impianti) parallelamente all'applicazione della biotecnologia ; che siano state scoperte nuove applicazioni grazie a questi studi e progetti ;

3.6. che siano stati eseguiti studi di valutazione sulle conseguenze sociali, strutturali e ecologiche dovute alla promozione della biotecnologia e dell'ingegneria genetica in agricoltura.

4. Il programma dovrebbe inoltre far sì che i seguenti criteri generali siano soddisfatti :

4.1. che l'aumento potenziale delle possibilità di mercato a medio o a lungo termine, ottenuto grazie ai miglioramenti e agli utili dimostrati, abbia dimensioni tali da giustificare l'investimento comunitario, il che comporta un'analisi dei costi e degli utili derivati da queste attività e dalle loro possibili applicazioni ;

4.2. sulla base delle relazioni finali sul programma di azione biotecnologica il quale scade nel dicembre 1989, del programma di ingegneria biomolecolare (1982-1986) e delle relazioni di valutazione di tali programmi, si dovrebbe analizzare se questo programma ha effettivamente favorito il trasferimento all'applicazione dei risultati dei precedenti programmi di ricerca in biotecnologia (o in ingegneria biomolecolare) ;

4.3. che l'esecuzione del programma non abbia arrecato danno alla salute pubblica e all'ambiente e non abbia creato problemi per quanto riguarda la protezione e il rispetto della natura;

4.4. tenendo conto dei risultati delle attività di ricerca comunitarie, nazionali o private nel campo della biotecnologia, il gruppo di valutazione esamina se il programma ECLAIR abbia applicato in maniera soddisfacente tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della decisione 87/516/Euratom, CEE e tra l'altro abbia contribuito a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità, rispettando lo scopo della qualità scientifica e tecnica.